

Cambio del cognome del minore nato all'estero

Trib. Lamezia Terme, sez. civ., decreto 19 maggio 2016 (Pres., rel. Nania)

Minore nato all'estero – Successivo mutamento del cognome – Istanza al Tribunale per il cambio del cognome – Inammissibilità – Richiesta di trascrizione dell'atto che modifica il nome da rivolgere all'ufficiale di Stato Civile – Sussiste

Nel caso in cui il nome del minore nato all'estero – con atto trascritto anche in Italia – venga successivamente modificato nel Paese di residenza, i genitori possono chiedere l'adeguamento dell'atto di stato civile italiano rivolgendo istanza all'ufficiale competente e non anche ricorrere direttamente al giudice, che può intervenire solo in caso di rifiuto del cennato organo amministrativo.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

1. Con l'istanza in esame, spedita a mezzo posta dall'Ambasciata d'Italia a Berna (CH), ..., cittadino svizzero residente in Svizzera, e ..., cittadina italiana residente in Svizzera ed iscritta all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero del Comune di ... (CZ), hanno chiesto il "cambiamento del cognome" (così, testualmente, nell'istanza) del proprio figlio minore ..., con cittadinanza sia italiana che svizzera, il quale, essendo nato fuori da matrimonio (gli istanti, invero, risultano essere conviventi *more uxorio*) aveva assunto, in accordo con la legge svizzera in vigore al momento della sua nascita (... 2012), il cognome materno, ovvero ..., e con esso era stato inserito nell'AIRE del Comune di .. (CZ), che ne aveva trascritto l'atto di nascita in data .. 2012.

Gli istanti, essendo la legge svizzera mutata nel 2013, sicché il piccolo ... aveva assunto, nel Paese elvetico, il cognome paterno (...), hanno chiesto che il loro figlio assumesse il cognome ..., sì da evitargli una doppia identità anagrafica per le due cittadinanze di cui è titolare.

Gli istanti hanno allegato copia dell'atto dell'ufficiale dello stato civile elvetico, datato 18 novembre 2013, col quale il minore ha assunto il cognome

Il Pubblico Ministero, avuta comunicazione degli atti, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

2. In via preliminare, deve esaminarsi la questione dell'ammissibilità dell'istanza in esame con riferimento alla sua spedizione a mezzo posta, effettuata per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Berna.

La risposta alla questione deve essere positiva.

In primo luogo, deve escludersi che, nel caso di specie, sia stato applicato l'accordo bilaterale del 2 giugno 1988 tra Italia e Svizzera riguardante la

trasmissione di atti giudiziari in materia civile e commerciale (che deve ritenersi prevalente rispetto alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965; si veda, al riguardo, l'art. 25 della suddetta Convenzione, di cui sono parti sia l'Italia che la Svizzera, secondo cui "*la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione*") il quale prevede uno scambio diretto degli atti tra uffici giudiziari svizzeri ed italiani.

Tuttavia, deve ritenersi applicabile alla fattispecie il principio per cui ogni vizio di un atto rivolto all'autorità giurisdizionale italiana – nel caso di specie, deposito dell'istanza introduttiva del giudizio – deve ritenersi sanato se esso raggiunge lo scopo cui è destinato.

Invero, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. SS.UU. 4 marzo 2009 n. 5160), "*l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione*"; ciò risulta essersi verificato nel caso di specie, ove l'istanza dei ricorrenti, inviata a mezzo posta, è giunta all'autorità giurisdizionale italiana, e la cancelleria di quest'ultima ha provveduto alla sua iscrizione a ruolo.

3. *Nulla quaestio*, poi, con riferimento alla mancanza di un avvocato nominato dagli istanti; infatti, venendo in rilievo questioni afferenti all'ordinamento dello stato civile, trova applicazione, per le istanze rivolte ad organi giurisdizionali, l'art. 96, co. 3, d.P.R. n. 396/2000, in ragione del quale "*si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile*".

Trovando applicazione il rito camerale (disciplinato, appunto, dagli artt. 737 e ss. c.p.c.), deve ritenersi meramente facoltativa la difesa tecnica (cfr. per la giurisprudenza di legittimità, si veda Cass. civ. 20 marzo 2013 n. 6861; Cass. civ. 20 dicembre 2006 n. 27268; Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25366; per la giurisprudenza di merito, Trib. Milano 28 febbraio 2005).

4. L'istanza, comunque, deve ritenersi inammissibile, non rientrando, la vicenda oggetto del presente procedimento, in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 95 e ss. d.P.R. n. 396/2000, che disciplinano i ricorsi giurisdizionali in materia di ordinamento dello stato civile.

4.1. La disciplina dettata dal legislatore italiano consente di proporre istanza direttamente all'ufficiale dello stato civile del Comune interessato in caso di errore materiale commesso dall'ufficiale medesimo in sede di redazione di un atto (art. 98, co. 1, d.P.R. cit.).

In particolare, questo procedimento si attiva a condizione che: a) esista una divergenza tra il contenuto dell'atto e la realtà (cosiddetto "errore");

b) la divergenza tra l'atto e la documentazione presentata o acquisita sia immediatamente rilevabile (cosiddetto "mero errore materiale"); c) l'errore sia addebitabile all'ufficiale dello Stato civile, nel senso che sia stato commesso per una semplice svista di quest'ultimo ovvero per inesattezze contenute nella documentazione a suo tempo acquisita.

4.2. Ove, invece, si tratti di errore di natura diversa rispetto a quello materiale, gli interessati devono rivolgersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile depositario dell'atto da rettificare (art. 95, co. 1, prima parte, d.P.R. cit.).

4.3. Infine, gli interessati devono rivolgersi al Tribunale suddetto nei casi in cui: a) chiedano la ricostituzione di un atto dello stato civile andato distrutto o smarrito; b) chiedano la formazione di un atto dello stato civile omesso; c) chiedano la cancellazione di un atto dello stato civile indebitamente registrato; d) proponano opposizione al rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento.

4.4. Nessuna delle suddette ipotesi ricorrere nella fattispecie in esame.

4.4.1. Senza dubbio, non sussiste alcuna ipotesi di errore che giustifichi una correzione dell'atto di nascita del figlio minore degli istanti, posto che l'ufficiale dello stato civile del Comune di ..., come ammesso dagli istanti, ha correttamente trascritto l'atto di nascita con il cognome materno, adottato secondo le leggi svizzere ed indicato dai richiedenti nel 2012.

4.4.2. Per le medesime ragioni espresse nel paragrafo che precede, non può ritenersi sussistente un'ipotesi di rettificazione di un atto dello stato civile, poiché la rettificazione presuppone comunque un errore – per quanto diverso da quelli che giustificano la correzione ex art. 98 cit. – che nella presente vicenda non si rinviene.

4.4.3. Ovviamente, non è configurabile nemmeno un caso di ricostruzione o formazione di un atto dello stato civile omesso, o di cancellazione di un atto che non avrebbe dovuto trascriversi o di opposizione al rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di compiere un adempimento richiestogli, poiché dalla documentazione di causa emerge che l'atto dello stato civile elvetico, giusta il quale il piccolo Leo ha assunto il cognome paterno in sostituzione di quello materno, non risulta mai essere stato trasmesso all'ufficiale dello stato civile del Comune di Platania, sicché non sussiste un atto o un comportamento dell'ufficiale stato civile italiano da impugnarsi od opporsi dinnanzi al Tribunale.

4.5. Questo Tribunale ritiene, invece, che il caso in esame debba ricondursi alla disciplina dell'art. 17 d.P.R. n. 396/2000, secondo cui *"l'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno (...)".*

Invero, posto che l'ufficiale elvetico ha già provveduto a modificare il cognome del minore, da .. a .., mediante apposito atto¹ (presente nella documentazione inviata dagli istanti), l'autorità diplomatica italiana in

Svizzera avrebbe dovuto trasmettere (e non già “potuto”, visto che la norma afferma che “*l'autorità... trasmette*”, senza, quindi, attribuirle alcuna discrezionalità riguardo all'adempimento) detto atto (relativo, come afferma la norma richiamata, ad un cittadino italiano e formato all'estero) all'ufficiale dello stato civile del Comune di .., il quale avrebbe dovuto provvedere alla sua trascrizione ed al conseguente mutamento di cognome del piccolo ...

Giova ricordare, infatti, che l'ufficiale dello stato civile italiano può rifiutare di trascrivere gli atti dello stato civile formati all'estero e riguardanti un cittadino italiano solo se contrari all'ordine pubblico italiano (così art. 18 del d.P.R. n. 396/2000); ma, nella vicenda esposta dai ricorrenti, il loro figlio minore dovrebbe assumere il cognome paterno, conformemente a quanto dispone l'art. 262, co. 1, c.c., sicché l'ipotizzata contrarietà all'ordine pubblico non è in alcun modo configurabile.

Ove, per assurdo, l'ufficiale dello stato civile dovesse rifiutare di compiere il suddetto adempimento, sarà possibile adire questo Tribunale ai sensi dell'art. 95, co. 1, seconda parte, d.P.R. n. 396/2000 (in particolare, facendo valere l'illegittimo rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di eseguire un adempimento impostogli dalla legge).

5. Pertanto, l'istanza in oggetto deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la vicenda da essa sottesa non rientra in alcuna delle ipotesi di ricorso all'autorità giurisdizionale previste dal d.P.R. n. 396/2000.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, pronunciando sull'istanza in oggetto, così provvede:

1. Dichiarare inammissibile l'istanza;
2. Nulla per le spese.

Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 19 maggio 2016

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Luca Nania

¹ Circostanza che esclude, in radice, la possibilità di sostenere l'applicabilità degli artt. 89 e ss. d.P.R. n. 396/2000, relativi al cambio di cognome mediante decreto prefettizio.